

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANIZZUT, MOLINARI, CECCHETTI, COMAROLI, FURGIUELE, PRETTO**

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende promuovere un processo di revisione e aggiornamento della legge 24 giugno 2010, n. 107, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche. Nell'inquadrare il contesto di riferimento, dobbiamo rammentare innanzitutto che il Parlamento europeo ha approvato il 1° aprile 2004 la « Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordo-cieche » con la quale ha riconosciuto la sordocecità quale disabilità specifica che comporta difficoltà nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità. Sulla base di queste considerazioni, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a riconoscere la specificità di questa disabilità, garantendo alle persone sordocieche i diritti e le tutele che ne conseguono.

Nel nostro Paese, si è dato seguito a quanto raccomandato dal Parlamento europeo con la citata legge n. 107 del 2010, la quale ha costituito un primo, fondamentale passo per consentire ad una popolazione — che l'ISTAT stima in circa 189.000 persone, ma si attende a breve un aggiornamento di questo dato — di uscire da un limbo giuridico, ricevendo finalmente servizi calibrati sui propri reali bisogni.

Nell'articolato della legge n. 107 del 2010 sono presenti, tuttavia, alcune incongruenze che, sommate alle difficoltà attuative, ne minano la concreta efficacia. Difatti, se da un lato l'articolo 1 qualifica la sordocecità come una « disabilità specifica unica », l'articolo 2 definisce invece sordocieche « le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile ». In contradd-

dizione con la dichiarazione del Parlamento europeo del 1° aprile 2004 e con le finalità della legge stessa, pertanto, la sordocecità continua a rappresentare in Italia la mera sommatoria di due distinte minorazioni, da accertare in maniera disgiunta tra loro, mentre tali condizioni dovrebbero essere accertate unitariamente riconoscendo così in maniera effettiva la sordocecità come una disabilità specifica.

A ciò si aggiunga che il combinato disposto della citata legge n. 107 del 2010 e della legge 20 febbraio 2006, n. 95, cui si rimanda per il riconoscimento specifico della condizione di sordità, esclude la possibilità di accertare tale condizione nei confronti dei soggetti che hanno perso l'udito dopo il compimento del dodicesimo anno di età. Infatti, mentre per avere il riconoscimento della cecità civile è irrilevante l'età di insorgenza della minorazione, affinché una persona sia riconosciuta sorda, è necessario che la minorazione sia congenita o, se acquisita, insorga durante l'età evolutiva e sia tale da aver compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, come modificato dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 95).

La conseguenza concreta di quanto esposto è che non sono considerate sordocieche: (i) le persone che pur essendo non vedenti,

siano diventate sorde dopo il dodicesimo anno di età; (ii) le persone che nate senza alcuna minorazione sensoriale, siano state colpite da sordocecità in età successiva ai dodici anni. Il quadro appena evidenziato rischia di compromettere – come dicevamo – la concreta efficacia della legge n. 107 del 2010, soprattutto se si considera che, secondo l'ISTAT, buona parte delle persone con problemi di vista e udito riscontra tali minorazioni in età avanzata. Si ritiene, pertanto, necessario superare questa contraddizione, prevedendo, in particolare, che siano riconosciute come sordocieche le persone « affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione ».

Inoltre, la medesima legge n. 107 del 2010 dovrebbe essere perfezionata sotto il profilo dell'assistenza e del supporto ai familiari che vivono quotidianamente la condizione di disabilità e che si fanno carico, tra l'altro, delle spese per il personale di sostegno, fondamentale per l'inserimento dell'individuo nella società.

La presente proposta di legge prende atto di tali criticità e si pone l'obiettivo di superarle apportando i necessari correttivi al testo della citata legge n. 107 del 2010.

## PROPOSTA DI LEGGE

—  
Art. 1.

1. Al fine di tutelare i diritti delle persone sordocieche, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — (*Definizione*) — 1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, congenita o acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.

2. Le persone affette da sordocecità, come definite dal comma 1 del presente articolo, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Ai soggetti di cui al presente articolo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.

4. Ai soggetti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « di entrambe le disabilità » sono

sostituite dalle seguenti: « delle disabilità » e, al terzo periodo, dopo le parole: « cecità civile » sono inserite le seguenti: « , di invalidità civile »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili »;

c) all'articolo 5, comma 1, la parola: « possono » è sostituita dalle seguenti: « sono tenute a ».

